

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE AIL VENEZIA - SE-
ZIONE DI VENEZIA DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE
LEUCEMIE.

L'anno millenovecentonovantatre il giorno sedici del
mese di giugno (16 giugno 1993) in Venezia, San Polo
994, sono presenti i signori:

- Antonia Borlandi, nata a Pavia il 24 febbraio 1940,
residente a Venezia Castello 3512/a, docente universi-
tario, codice fiscale BRLMNT40B64G388G, patente n.
21086 Prefettura di Pavia 8 febbraio 1960;

- Giuseppe Cerni, nato a Venezia il 19 marzo 1944, re-
sidente a Venezia Castello 4426, medico, codice fiscale
CRNGPT44C19L736W, patente 8653 Prefettura di Venezia 15
luglio 1972;

- Landa Ciancimino, nata a Venezia il 1° maggio 1951,
residente a Venezia Lido Riviera Santa Maria Elisabetta
8, casalinga, codice fiscale CNCLND51E41L736A, carta
d'identità 05894944 Comune di Venezia 4 luglio 1990;

- Gerardo Ciccone, nato a Ariano Irpino il 6 ottobre
1937, residente a Venezia Lido Via Pietro Zeno 6, diri-
gente regionale, codice fiscale CCCGRD37R06A399Z, carta
d'identità 02139077 Comune di Venezia 12 agosto 1989;

- Marcella Dell'Andrea, nata a Venezia il 10 marzo 1940, residente a Venezia San Polo 994, pensionata, codice fiscale DLLMCL40C50L736M, carta d'identità 02126314 Comune di Venezia 26 luglio 1989;
- Maurizio Ferrari, nato a Venezia il 2 novembre 1945, residente a Venezia Lido Riviera Santa Maria Elisabetta 8, medico, codice fiscale FRRMRZ45S02L736E, carta d'identità 05894635 Comune di Venezia 9 ottobre 1990;
- Annamaria Maddaloni, nata a Venezia il 1° marzo 1949, residente a Venezia San Marco 867, insegnante, codice fiscale MDDNMR49C41L736T, carta d'identità 16035047 Comune di Venezia 1 marzo 1993;
- Nicia Meterazzi, nata a Venezia il 2 aprile 1943, residente a Venezia San Polo 2269/a, dirigente regionale, codice fiscale MTRNCI43D42L736P, patente 23404 Prefettura di Venezia 29 dicembre 1961;
- Virginia Olivier, nata a Venezia il 29 maggio 1937, residente a Venezia Cannaregio 3393, casalinga, codice fiscale LVRVGN37E69L736W, carta d'identità 16019983 Comune di Venezia 24 ottobre 1991;

- Mariangiola Perale, nata a Udine il 31 dicembre 1928, residente a Venezia San Marco 5288, pensionata, codice fiscale PRLMRA28T71L483Y, carta d'identità 09040485 Comune di Venezia 26 luglio 1990;

- Maurizio Reberschak, nato a Venezia il 24 febbraio 1942, residente a Venezia San Polo 994, docente universitario, codice fiscale RBRMRZ42B24L736A, carta d'identità 16034180 Comune di Venezia 30 gennaio 1993;

- Maria Gabriella Salafia, nata a Venezia il 17 novembre 1945, residente a Venezia Lido Via Pietro Zeno 6, terapeuta della riabilitazione, codice fiscale SLFMGB45S57L736C, carta d'identità 02139416 Comune di Venezia 15 settembre 1989;

Detti componenti, tutti cittadini italiani, premettono:

a) che il 16 aprile 1993 un Comitato promotore decise di costituirsi quale Sezione di Venezia dell'AIL - ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE;

b) che il 21 maggio 1993 il Comitato promotore dell'AIL di Venezia chiese all'AIL il riconoscimento quale Sezione autonoma dell'AIL di Venezia con la denominazione

AIL VENEZIA - SEZIONE DI VENEZIA DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE, approvandone il relativo Statuto ;

c) che il 26 maggio 1993 l'Assemblea dei Soci dell'AIL deliberò di riconoscere l'AIL VENEZIA quale Sezione autonoma e Socio effettivo dell'AIL e di ammetterne un rappresentante nel Consiglio di amministrazione dell'AIL stesso;

d) che il Comitato promotore e la Sezione AIL VENEZIA hanno operato con piena autonomia decisionale e operativa;

e) che si ritiene opportuno procedere alla costituzione formale della Sezione AIL VENEZIA con una veste giuridica adeguata, che sancisca, per quanto possa occorrere, la piena autonomia decisionale ed operativa, di cui essa Sezione di fatto gode;

f) che detta veste giuridica autonoma è individuabile nella forma di Associazione ai sensi degli articoli 14 e seguenti e 36 e seguenti del Codice Civile, e di Associazione di volontariato ai sensi della Legge 11 ago-

sto 1991, n. 266, con possibilità di chiedere successivamente il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del Codice Civile.

Tutto ciò premesso, i comparenti convengono e stipulano:

ARTICOLO I°

La Sezione dell'AIL di Venezia è costituita in Associazione autonoma in armonia con gli articoli 14 e seguenti e 36 e seguenti del Codice Civile, nonché con la Legge 11 agosto 1991, 266, con la denominazione AIL VENEZIA - SEZIONE DI VENEZIA DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE, con sede in Venezia, attualmente presso il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione dell'Ospedale Civile, SS. Giovanni e Paolo, Castello 6698/b.

L'indicazione dello scopo, i diritti e gli obblighi dei soci e le condizioni della loro ammissione, le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione, sullo scioglimento, e quant'altro attinente all'attività dell'Associazione, sono contemplati e regolati, a sensi dell'articolo 16 del Codice Civile, nello Statuto composto di numero venti articoli, che i comparenti dichiarano di

avere ampiamente ed esaurientemente discusso ed approvato prima di questo atto, articolo per articolo, e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

- Marcella Dell'Andrè ARTICOLO II°

I componenti decidono all'unanimità di deliberare seduta stante, a sensi dell'allegato Statuto, alcune disposizioni in attuazione dello Statuto medesimo, e precisamente:

a) la quota associativa annuale minima, per l'anno 1993 e sino a quando l'Assemblea dei Soci non deliberi diversamente (art. 6/a), viene determinata in Lire 20.000 (ventimila) per i soci effettivi ordinari;

b) a comporre il primo Consiglio di Amministrazione (artt. 6/b e 11), che si determina composto di undici membri, con separate deliberazioni vengono nominati sino all'approvazione del bilancio consuntivo 1993 i signori:

- Maurizio Reberschak, presidente;
- Maria Gabriella Salafia, vicepresidente;
- Nicia Meterazzi, segretario;
- Annamaria Maddaloni, tesoriere;

- Antonia Borlandi, consigliere;
- Giuseppe Cerni, consigliere;
- Landa Ciancimino, consigliere;
- Gerardo Ciccone, consigliere;
- Marcella Dell'Andrea, consigliere;
- Maurizio Ferrari, consigliere;
- Virginia Olivier, consigliere;

i quali, tutti presenti, confermano ciascuno, per quanto occorra, la propria accettazione;

c) a comporre il Collegio dei Revisori (artt. 6/d e 16) con separate deliberazioni vengono nominati sino all'approvazione del bilancio consuntivo 1993 i signori:

- Mariangiola Perale, nata a Udine il 31 dicembre 1928, residente a Venezia San Marco 5288, pensionata, codice fiscale PRLMRA28T71L483Y, carta d'identità 09040485 Comune di Venezia 26 luglio 1990, presidente;
- Irina Inguanotto, nata a Venezia il 16 settembre 1945, residente a Venezia Dorsoduro 2626, insegnante, codice fiscale NGNRNI45P56L736S, carta d'identità 16028119 Comune di Venezia 16 luglio 1992, revisore;

- Giuliano Zanon, nato a Venezia l'8 ottobre 1942, residente a Venezia Castello 5105, direttore Coses, codice fiscale ZNNGLN42R08L736H, carta d'identità 00646693 Comune di Venezia 25 marzo 1989, revisore;

i quali confermano ciascuno, per quanto occorra, la propria accettazione: la signorina Perale, presente, con assenso, i signori Inguanotto e Zanon mediante consenso reso per iscritto.

ARTICOLO III°

Il Consiglio di Amministrazione detto sub b) dell'art. II°, visti gli artt. 2.2. e 15/g dell'allegato Statuto, con il consenso di tutti i componenti, all'unanimità delibera di ratificare, per quanto occorra, tutte le attività gestionali compiute dai componenti il Comitato promotore nel nome e nell'interesse dell'Associazione per il perseguimento dello scopo associativo, e delibera pertanto di assumere in capo all'Associazione dette attività per le quali essa Associazione si assume tutti i diritti, obblighi, ed ogni adempimento, anche tributario, inerenti e conseguenti, e a tal uopo conferisce al Presidente ed al Vicepresidente i più ampi poteri, affinché anche disgiuntamente tra loro provvedano a

tutti gli adempimenti di qualsiasi natura e specie che si renderanno necessari nell'interesse dell'Associazione stessa, avendone sin d'ora per rato e valido l'operato.

ARTICOLO IV°

I componenti danno espresso mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente pro tempore, di richiedere l'iscrizione dell'Associazione al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato a norma della Legge 11 agosto 1991, 266, nonché di predisporre atti e tempi per richiedere il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione a norma dell'articolo 12 del Codice Civile, e di compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenerli, con facoltà anche di apportare all'allegato Statuto -in deroga dell'articolo 6/g del medesimo- le varianti, soppressioni ed aggiunte che venissero indicate dalle Autorità competenti.

Il presente atto, redatto in n. 10 (dieci) pagine dattiloscritte con allegato lo statuto di n. 29 (ventinove) pagine dattiloscritte, è dichiarato dai comparenti in tutto conforme alla verità e alla loro volontà, e come tale viene sottoscritto in tre copie originali.

Maria Antonia Barbieri

Giuseppe Ben.

Luca Ciampi

Luca Ciampi

Maurice Dell'Andrea

Maurice Dell'Andrea

Maurice Medda

Nicia Petrazzi

Virginia Oliver

Maria Fiore

Maria Fiore

Maria Fiore

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
AIL VENEZIA - SEZIONE DI VENEZIA
DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE

PARTE PRIMA
GENERALITA'
ARTICOLO 1

Denominazione, sede e durata

1.1. L'Associazione ha la denominazione "AIL VENEZIA - Sezione di Venezia dell'Associazione Italiana contro le Leucemie". L'Associazione potrà usare la formula abbreviata "AIL VENEZIA".

1.2. L'Associazione ha sede in Venezia, presso il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione dell'Ospedale Civile, SS. Giovanni e Paolo, Castello 6698/b.

1.3. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo; può essere sciolta dall'Assemblea dei Soci (art. 19).

ARTICOLO 2

Scopo

2.1. L'Associazione ha lo scopo di operare in Provincia di Venezia per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie ed altre emopatie

maligne e per l'organizzazione ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato, senza fini di lucro, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'"Associazione Italiana contro le Leucemie" con sede in Roma, riconosciuta con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 481 del 19 settembre 1975 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 263/75 presso il Tribunale di Roma, qui di seguito denominata per brevità "AIL".

2.2. A tale scopo, l'Associazione può quindi, tra l'altro, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili per provvedervi -anche convenzionandosi (art. 15/g) con Enti pubblici e con privati- patrocinare, promuovere, organizzare, gestire -in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altri- iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per:

a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie;

b) promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggior numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie;

c) potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;

d) facilitare gli scambi di informazione scientifica e patrocinare convegni di studio;

e) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;

f) offrire alle Istituzioni politiche, amministrative, sanitarie una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

g) collaborare con le Autorità, con i Servizi sanitari e con le altre Istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;

h) curare la preparazione di volontari che intendano impegnarsi attivamente nell'assistenza ai pazienti sia all'interno delle strutture sanitarie che a domicilio, e predisporre l'attività per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai pazienti stessi;

i) incrementare i rapporti tra pazienti per favorire aiuti reciproci e scambi di esperienze sotto il profilo sanitario, sociale e psicologico, al fine di sviluppare una vicendevole solidarietà e di pervenire ad una migliore conoscenza delle patologie, delle terapie e dei centri di cura;

l) diffondere e divulgare la conoscenza delle patologie leucemiche e delle altre emopatie maligne, predisponendo iniziative di sensibilizzazione rivolte a operatori sanitari e all'opinione pubblica, in modo da rendere sempre più ampia la consapevolezza dei progres-

si raggiunti dalla ricerca, da realizzare la possibilità di formulare diagnosi precoci, e da predisporre le condizioni per informare sui centri di cura più idonei;

m) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni.

ARTICOLO 3

Soci

3.1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'Associazione stessa, sono mosse da spirito di solidarietà verso tutti e svolgono ogni attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

3.2. L'Associazione si compone di Soci effettivi: ordinari e sostenitori.

3.3. Sono Soci effettivi ordinari dell'Associazione le persone che hanno versato la quota associativa minima stabilita dall'Assemblea (art.6/a); sono Soci effettivi sostenitori coloro che hanno versato una quota almeno di dieci volte superiore a quella minima stabilita dall'Assemblea.

3.4. Il Socio effettivo può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24 del Codice Civile; viene considerato recedente se non ha versato la quota associativa (artt. 6/a e 8.4) entro un mese dal secondo invito scritto rivoltogli; non può ripetere, anche quando non abbia cessato di appartenere all'Associazione, le quote associative e gli eventuali contributi versati (art. 4.1/a), né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione (artt. 4 e 19); la qualità di Socio non è trasmissibile.

3.5. Il Consiglio di Amministrazione (art. 15/e) può nominare Soci benemeriti le persone che, a suo giudizio, hanno acquisito particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo (art. 2) e Soci onorari le persone che, a suo giudizio, onorano l'Associazione con la loro adesione.

ARTICOLO 4

Patrimonio e bilanci

4.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote associative e dai contributi dei Soci (art. 3.2);

b) da contributi, oblazioni, liberalità fatte da persone fisiche e/o giuridiche, siano essi finalizzati alla realizzazione di specifiche attività intraprese dall'Associazione oppure devolute per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

c) da eventuali donazioni, eredità e legati;

d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, canoni, sussidi, anche statali, regionali e di Enti pubblici e privati, italiani ed esteri;

e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, patrocinate, promosse, gestite dall'Associazione (2.2);

f) da ogni altra entrata.

4.2. Tutto il patrimonio è disponibile per le spese -di funzionamento e di mantenimento (correnti) e di investimento (in conto capitale)- dell'Associazione, ad eccezione di quei beni che, per espressa volontà del donante o testatore, non debbano essere alienati (art. 19.2/b).

4.3. L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4.4. Per ogni anno finanziario il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei Soci (artt. 6/e e 15/h):

a) entro il mese di marzo, il Bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dovere pagare nell'anno finanziario successivo, con allegata la situazione finanziaria presunta al 31 dicembre dell'anno in corso;

b) entro lo stesso mese di marzo, il Bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separata.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO

ARTICOLO 5

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci (artt. 6 e 10);
2. il Consiglio di Amministrazione (artt. 11 e 15);

3. il Collegio dei Revisori (artt. 16 e 17);

4. il Collegio dei Probiviri (art. 18).

CAPO 1°

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 6

Competenze dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

a) la determinazione della quota associativa annuale, pluriennale, vitalizia minima per i soci ordinari e sostenitori (art. 3.2-3);

b) la determinazione del numero e la nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11.1);

c) la nomina del Collegio dei Revisori e del suo Presidente (art. 16);

d) la nomina, eventuale, del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente (art. 18);

e) l'approvazione dei Bilanci annuali, preventivo e consuntivo (art. 4.4), e del programma delle attività (art. 15/h);

f) l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati (art.4.1/c), quando soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 17 del Codice Civile;

g) le modificazioni dello Statuto;

h) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (art. 19).

ARTICOLO 7

Convocazione Assemblea

7.1. L'Assemblea dei Soci viene convocata -nel mese di marzo di ogni anno (art. 4.4) e ogniqualvolta lo deliberi il Consiglio di Amministrazione (art. 13) o ne faccia richiesta scritta motivata il Collegio dei Revisori (art. 17/c), il Collegio dei Probiviri (art. 18) o almeno un decimo dei Soci effettivi (art. 3.3)- dal Presidente o da chi ne fa le veci (art. 15/a/b), con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo -che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione (art. 1.2)-, da affiggere all'albo della sede (art. 1.2) e comunicare ai soci ef-

fettivi (art. 3.3) per posta ordinaria almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa. (almeno due terzi dei Soci effettivi (art. 3.3);

7.2. L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

7.3. Quando vi siano modificazioni dello Statuto all'ordine del giorno dell'Assemblea (art. 6/g), l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione. di partecipare all'Assemblea può delegare per

ARTICOLO 8

Costituzione Assemblea

8.1. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita: (articolo 10.2. seguente,

- a) per le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell'articolo 6 precedente: ne abbia
- in prima convocazione (art. 7.1), quando sia presente almeno la metà dei Soci effettivi (art. 3.3); o così al
- in seconda convocazione (art. 7.2), qualunque sia il numero dei Soci effettivi presenti (art. 3.3);

- b) per le modificazioni statutarie (art. 6/g):
- in prima convocazione (art. 7.1), quando siano presenti almeno due terzi dei Soci effettivi (art. 3.3);
 - in seconda convocazione (art. 7.2), quando sia presente almeno un terzo dei Soci effettivi (art. 3.3);
- c) per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (art. 6/h):
- sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei Soci effettivi (artt. 3.3 e 10.5).

8.2. Il Socio persona fisica, che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro Socio (art. 3.3), che non sia componente del Consiglio di Amministrazione (art. 11) nei casi previsti dall'articolo 10.2. seguente.

8.3. Il Socio soggetto diverso dalla persona fisica può partecipare e votare in persona di chi ne abbia la rappresentanza o la delega a norma di legge e del proprio statuto; può anche delegare altro Socio come al comma precedente.

8.4. In ogni caso, il Socio effettivo (art. 3.3) per partecipare all'Assemblea personalmente o per delega, deve avere versato la quota associativa minima (art. 6/a) per l'anno in corso.

8.5. Il Socio delegato non può rappresentare più di cinque altri Soci effettivi (art. 3.3) e deve consegnare alla presidenza (art. 9.1) prima dell'inizio dell'Assemblea, la o le deleghe in suo possesso.

ARTICOLO 9

Presidenza Assemblea

9.1. Assume la presidenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente dell'Associazione (art. 15/a) o chi ne fa le veci (art. 15/b); in mancanza chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti (art. 8).

9.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, di regola nella persona del Segretario dell'Associazione (art. 15/c); in mancanza, nella persona di un Socio presente.

9.3. Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due Scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede, quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulle nomine (art. 6/b/c/d) o su altro argomento di sua competenza (art. 6).

ARTICOLO 10

Deliberazioni Assemblea

10.1. Ogni Socio effettivo (art. 3.3) presente, personalmente o per delega (art. 8), ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

10.2. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio consultivo (artt. 4.4 e 6/e) ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11) non hanno voto, né possono rappresentare altri Soci (art. 8.2).

10.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi, anche quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti (art. 8) si allontanano o si astengono dal voto.

10.4. Nello stesso modo l'Assemblea provvede alle nomine (art. 6/b/c/d); in caso di parità di voti si considera eletto:

- Consigliere (art. 11.1), chi sia Socio da maggior tempo;
- Revisore (art. 16) o Probiviro (art. 18), il Socio, con precedenza sul non Socio, e, tra Soci, quello che lo sia da maggior tempo;
- in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

10.5. Per lo scioglimento e l'estinzione dell'Assemblea (artt. 6/h e 19), occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci effettivi (artt. 3.3 e 8.1/c), a sensi dell'art. 21, 3° comma, del Codice Civile.

10.6. Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto, di regola, dal Presidente (art. 9.1) e dal Segretario (art. 9.2) dell'Assemblea.

10.7. Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'articolo 23 del Codice Civile.

CAPO 2°

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 11

Composizione Consiglio

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre e non più di undici Soci effettivi (art. 3.3) secondo determinazione dell'Assemblea dei Soci (art. 6/b).

11.2. Possono partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, persone anche estranee all'Associazione, aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consiliare, al fine di consentire ai membri del Consiglio una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che a loro competono.

11.3. I Consiglieri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo (artt. 4.4/b e 6/e) del periodo ed alle nuove nomine assembleari (art. 6/b); prestano la loro attività gratuitamente; sono rieleggibili.

11.4. I Consiglieri, che senza giustificato motivo non partecipano a due adunanze consiliari (art. 13) consecutive, sono equiparati a dimissionari.

11.5. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con delibera consiliare approvata dal Collegio dei Revisori (art. 17/c); quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo (art. 6/b).

11.6. L'intero Consiglio di Amministrazione cessa dall'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri; la gestione ordinaria viene assicurata dai membri rimasti in carica, finché l'Assemblea dei Soci convocata d'urgenza (art. 7) - dai Consiglieri restanti o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori (art. 17/c) - abbia ricostituito il Consiglio (art. 6/b).

ARTICOLO 12

Convocazione Consiglio

12.1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente (art. 15/a), o, in di lui impedimento, assenza o mancanza, dal Vicepresidente (art. 15/b), o, per mandato di uno di loro, dal Segretario, (art. 15/c), mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione (art.

1.2)- da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione (art. 11) ed al Collegio dei Revisori (art. 16) almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante telegramma o fonogramma, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati sull'accordo di tutti i componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori in carica.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori (art. 17/c).

ARTICOLO 13

Adunanze e deliberazioni Consiglio

13.1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti (art. 11.1) in carica; questi non possono farsi rappresentare.

13.2. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi componenti (art. 11.1) presenti anche quando per qualsiasi motivo alcuni di questi si allontanino o si astengano dal voto; in caso di parità, è determinante il voto del Presidente dell'adunanza.

13.3. Alle adunanze consiliari assistono di diritto: i Revisori (art. 16) ed il Segretario (art. 15/c), che, di regola, ne redige il verbale.

13.4. Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

ARTICOLO 14

Rappresentanza e poteri

14.1. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente (art. 15/a) o, in caso di impedimento, assenza o mancanza di questi, al Vicepresidente (art. 15/b), disgiuntamente tra loro, con facoltà di delegare, anche in giudizio, e con potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi ammi-

nistrativi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi.

14.2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci (art. 6).

14.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri al Presidente, al Vicepresidente ed agli altri suoi componenti (art. 11.1), individualmente, disgiuntamente, congiuntamente o costituendoli in Giunta Esecutiva o Comitato di Presidenza, di cui determina le norme di funzionamento.

14.4. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare di conferire procure, per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

ARTICOLO 15

Attribuzioni Consiglio

Al Consiglio di Amministrazione -oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui all'articolo 14 precedente- competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

a) nominare, nel proprio seno, il Presidente dell'Associazione, al quale spetta: rappresentare l'Associazione (art. 14.1), convocare e presiedere le Assemblee dei Soci (artt. 7 e 9) e le adunanze consiliari (artt. 12 e 13), sovrintendere alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni assembleari (art. 10) e consiliari (artt. 13 e 14.3), compiere quant'altro previsto dalla legge o dallo statuto;

b) nominare, nel proprio seno, il Vicepresidente, il quale coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza (art. 14.1) e quelli delegati (art. 14.3) per l'esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio (14.3);

c) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario dell'Associazione -determinandone i poteri e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso (artt. 11.3 e 11.6)- per: coadiuvare la

Presidenza (art. 15/a/b) nelle operazioni di preparazione, convocazione (artt. 7 e 12), costituzione (artt. 8 e 13), svolgimento (artt. 9 e 13) e verbalizzazione (artt. 10 e 13) delle Assemblee dei Soci e delle adunanze consiliari; curare la tenuta del Libro delle Assemblee (art. 10.6), del Libro del Consiglio (art. 13.4), dello Schedario dei Soci (art. 3), del Protocollo della corrispondenza, degli Atti dell'Associazione;

d) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Tesoriere dell'Associazione -determinandone i poteri (art. 14) e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso (artt. 11.3 e 11.6)- per: coadiuvare la Presidenza (art. 15/a/b) nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate (art. 4.1), di acquisto di beni, opere, merci e servizi, di impegno e liquidazione dei pagamenti, di anticipazioni e rimborso dei fondi spese, di formazione dei bilanci (artt. 4.4 e 15/h); curare la tenuta degli Inventari e del Giornale di cassa, delle note, fatture e degli altri documenti contabili, inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finanziari ed alle variazioni patrimoniali;

e) nominare i Soci benemeriti e i Soci onorari (art. 3.5);

f) deliberare, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori (art. 17/a), il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per: la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci (art. 4.4) e l'espletamento del Servizio di cassa, quest'ultimo affidato, di regola, ad una banca designata dal Consiglio di Amministrazione;

g) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni (art. 2.2), anche di carattere economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici (art. 15/h), e compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio sia necessario od utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione (art. 2.1), con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;

ARTICOLO 16

h) presentare all'Assemblea dei Soci (art. 6/e) il Bilancio preventivo e quello consuntivo (art. 4.4), ciascuno corredato da una relazione che illustri il

contenuto del Bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di Bilancio, nonché i programmi e le attività allo studio, in corso e realizzati;

1) istituire, regolare e sciogliere Organi consultivi e operativi, Comitati, Commissioni, anche permanenti e con la partecipazione di non Soci, che propongano iniziative e programmi di lavoro, ne curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati;

1) assumere e dimettere dipendenti, fissandone il trattamento economico secondo la normativa vigente, nonché avvalersi e dispensarsi di prestazioni di lavoro autonomo, nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi, nei limiti necessari al regolare funzionamento e al perseguimento degli scopi (art. 2) dell'Associazione.

CAPO 3°

COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 16

Composizione Collegio Revisori

16.1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone -anche non socie (art. 10.4)- nominate dall'Assemblea dei Soci (art. 6/c), delle quali una con funzioni di Presidente, scelte di preferenza tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti e negli Albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, in altri Albi professionali, o tra persone con esperienza in materia contabile-finanziaria, che non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11).

16.2. I Revisori durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo (artt. 4.4/b e 6/e) del periodo ed alle nuove nomine assembleari (art. 6/c); svolgono le loro funzioni gratuitamente; sono rieleggibili.

ARTICOLO 17

Competenza Collegio Revisori

Al Collegio dei Revisori compete:

a) controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti (art. 15/f), l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del Bilancio (art. 4.4) alle risultanze contabili;

b) presentare all'Assemblea dei Soci (art. 6/e) una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci (artt. 7.1 e 11.6) e del Consiglio di Amministrazione (art. 12.2), ad approvare le delibere di sostituzione di cui all'art. 11.5 ed a quant'altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 18

Composizione e attribuzioni Collegio Probiviri

18.1. L'Assemblea dei Soci, ove e quando lo ritenga, può nominare (art. 6/d) il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone -anche non socie (art. 10.4)- nominandone, tra esse, il Presidente.

18.2. I Probiviri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; prestano la loro attività gratuitamente; sono rieleggibili.

18.3. Compete al Collegio dei Probiviri, in prima istanza, giudicare secondo equità le controversie che sorgano tra i singoli Soci, tra questi e gli Organi dell'Associazione, tra l'Associazione e l'AIL (art. 2.1), su richiesta scritta, motivata e tempestiva, degli interessati, ed esperire ogni tentativo di amichevole composizione.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19

Scioglimento ed estinzione

19.1. L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei Soci (artt. 1.3 e 6/h), convocata e costituita a norma degli articoli 7 e 8.1/c, con delibera presa e verbalizzata a norma dell'articolo 10.5 precedente.

19.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione:

a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 30 del Codice Civile e degli articoli 11 e 21 delle Disposizioni di attuazione del medesimo;

b) delibera sulla devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione e sulle relative modalità.

19.3. In mancanza, per qualsiasi motivo, di deliberazione assembleare, provvede in riguardo l'Organo amministrativo dell'AIL (art. 2.1).

ARTICOLO 20

Rinvio



Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni private non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro o speculativi.

Maria Antonia Bolognini
 Giuseppe Cera
 Linda Ciampini

Luca Canna
 Manella Dell'Andrea
 Giovanni *[Signature]*

UFFICIO REGISTRO - VENEZIA
 SERIE ATTI PRIVATI ESENTI
 REG. N. 1 0 GIU. 1993
 N. 327 VOL. 778

IL DIRETTORE
 1° DIRETTORE
[Signature]

Giuseppe Maria Modolchini
 Maria Federata
 Virginia Oliver
 Maria Giuseppina
 Maria Rehm
 Maria Gabriella *[Signature]*



long -